

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 200

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
29 luglio 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 727/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato dal regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese** 1
- Regolamento (CE) n. 728/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 729/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, recante registrazione di alcune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Czwórniak (STG), Dwójniak (STG), Półtorak (STG), Trójniak (STG)]** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 730/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carnalentejana (DOP)]** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 731/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, recante deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 per quanto riguarda la cauzione aggiuntiva esigibile per le importazioni di frumento tenero di qualità alta** 10

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2008/79/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'IPBC come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽¹⁾** 12
- ★ **Direttiva 2008/80/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio (K-HDO) come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽¹⁾** 15

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

- ★ **Modifiche del regolamento di procedura della corte di giustizia** 18

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2008/621/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 giugno 2008, recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame** 20

2008/622/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che abroga la decisione 2005/183/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia** 22

Commissione

2008/623/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 luglio 2008, concernente un contributo finanziario della Comunità a favore di interventi d'urgenza per combattere la malattia di Newcastle in Estonia nel 2007 [notificata con il numero C(2008) 3723].....** 24



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 727/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato dal regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 130/2006 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («RPC») (di seguito «inchiesta iniziale»). Le misure in vigore consistono in un dazio ad valorem del 34 %, fatta eccezione per alcune società, specificamente menzionate, soggette ad aliquote del dazio individuali.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 150/2008 ⁽³⁾, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha modificato la portata delle misure.

2. INCHIESTA ATTUALE

2.1. Domanda di riesame

- (3) Dopo l'istituzione delle misure antidumping definitive la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame relativo

ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Nella richiesta il produttore esportatore Fuyang Genebest Chemical Industry Co Ltd. («il richiedente») sosteneva:

- di non aver esportato acido tartarico né prima né durante il periodo dell'inchiesta iniziale,
- di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori soggetti alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 130/2006,
- di aver iniziato a esportare acido tartarico nella Comunità al termine del periodo dell'inchiesta iniziale,
- di operare in condizioni di economia di mercato quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

2.2. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori

- (4) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (CE) n. 1406/2007 ⁽⁴⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 130/2006 in relazione al richiedente.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 312 del 30.11.2007, pag. 12.

- (5) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1406/2007 è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico prodotto dal richiedente. Contestualmente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di prendere opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di acido tartarico prodotto dal richiedente.

2.3. Prodotto in esame

- (6) Il prodotto oggetto del presente riesame è l'acido tartarico, lo stesso dell'inchiesta iniziale, limitato tuttavia nella definizione a norma del regolamento (CE) n. 150/2008.

2.4. Parti interessate

- (7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria comunitaria, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (8) La Commissione ha inviato al richiedente un modulo di richiesta dello status di economia di mercato e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del suo lavoro di analisi e ha effettuato visite di verifica nei locali del richiedente.

2.5. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (10) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1° aprile 2006 e il 30 settembre 2007 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

3. ESITO DELL'INCHIESTA

3.1. Risultati

- (11) Dalle risposte al questionario è emerso che una serie di operazioni di vendita all'esportazione coincideva con le informazioni presentate dal richiedente ai fini del riesame e risultava apparentemente destinata alla Comunità.
- (12) L'inchiesta ha dimostrato che durante il periodo del riesame il richiedente non esportava direttamente il prodotto in esame (di cui alla sezione 2.3). Le transazioni di esportazione sono state infatti effettuate da un operatore indipendente della RPC al quale il richiedente ha emesso una fattura nazionale. Il richiedente ha potuto fornire solo moduli per la dichiarazione in dogana indi-

canti che le merci erano esportate dalla RPC, ma nei quali non figurava la destinazione dell'esportazione. Un'ulteriore inchiesta è stata effettuata nei locali dell'operatore commerciale al fine di ottenere e verificare i necessari elementi di prova relativi alle presunte esportazioni nella Comunità.

- (13) Dalla verifica dei documenti di esportazione non è emerso che le merci siano state immesse in libera pratica nella Comunità. Le merci sono state scaricate in due porti comunitari, ma le fatture erano indirizzate a un acquirente situato in un paese terzo non appartenente alla Comunità. L'operatore ha confermato che la destinazione finale delle merci era al di fuori della Comunità, dove era situato l'acquirente finale.
- (14) Sono state inoltre analizzate le statistiche di Eurostat relative alle importazioni di acido tartarico. L'analisi delle statistiche sulle importazioni ha confermato che le merci esportate dal richiedente non erano immesse in libera pratica nella Comunità.

3.2. Conclusione

- (15) Alla luce di quanto precede si conclude che il richiedente non ha potuto dimostrare il proprio rispetto dei criteri necessari per essere considerato un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (16) Il presente riesame aveva lo scopo di determinare il margine individuale di dumping del richiedente, presumibilmente diverso dall'attuale margine residuo applicabile alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. La richiesta era basata essenzialmente sull'affermazione del richiedente di aver iniziato ad esportare acido tartarico nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale e di aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il PIR.
- (17) In base all'inchiesta si è concluso che, in assenza di esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione non ha potuto stabilire che il margine di dumping individuale del richiedente sia effettivamente diverso dal margine di dumping residuo fissato dall'inchiesta iniziale. È quindi opportuno respingere la richiesta del richiedente e chiudere il riesame relativo ai nuovi esportatori. Il dazio antidumping residuo del 34,9 % stabilito nell'inchiesta iniziale va pertanto mantenuto relativamente al richiedente.

4. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (18) In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame soggette a registrazione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1406/2007.

5. DISPOSIZIONI FINALI

- (19) Il richiedente, l'industria comunitaria e i rappresentanti del paese esportatore sono stati informati dei principali fatti e delle considerazioni che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni.
- (20) Il presente riesame non modifica la data in cui, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è prevista la scadenza delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 130/2006, quale modificato dal regolamento (CE) n. 150/2008,

applicabile, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 130/2006, modificato dal regolamento (CE) n. 150/2008, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese è istituito sulle importazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1406/2007.

2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 130/2006, modificato dal regolamento (CE) n. 150/2008, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 1° dicembre 2007 sulle importazioni di acido tartarico registrate in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1406/2007.

3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1406/2007.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato con il regolamento (CE) n. 1406/2007 e il dazio antidumping

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX

REGOLAMENTO (CE) N. 728/2008 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	28,9
	TR	80,1
	XS	27,8
	ZZ	45,6
0707 00 05	MK	27,4
	TR	106,2
	ZZ	66,8
0709 90 70	TR	90,4
	ZZ	90,4
0805 50 10	AR	94,3
	US	49,4
	UY	77,3
	ZA	88,7
	ZZ	77,4
0806 10 10	CL	67,1
	EG	130,7
	IL	145,6
	TR	124,0
	ZZ	116,9
0808 10 80	AR	106,0
	BR	94,7
	CL	97,9
	CN	87,9
	NZ	117,1
	US	112,4
	ZA	94,6
	ZZ	101,5
0808 20 50	AR	71,0
	CL	65,5
	NZ	97,1
	ZA	104,5
	ZZ	84,5
0809 10 00	TR	176,4
	US	186,2
	ZZ	181,3
0809 20 95	TR	450,3
	US	225,7
	ZZ	338,0
0809 30	TR	148,7
	ZZ	148,7
0809 40 05	BA	95,0
	IL	116,7
	TR	115,5
	XS	66,2
	ZZ	98,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 729/2008 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2008****recante registrazione di alcune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Czwórniak (STG), Dwójniak (STG), Półtorak (STG), Trójniak (STG)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le domande di registrazione delle denominazioni «Czwórniak», «Dwójniak», «Półtorak» e «Trójniak» presentate dalla Polonia sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni.

- (3) Non è stata richiesta la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 266 dell'8.11.2007, pag. 27; rettifica nella GU C 83 del 2.4.2008, pag. 10 (Czwórniak). GU C 268 del 10.11.2007, pag. 22; rettifica nella GU C 43 del 16.2.2008, pag. 37 (Dwójniak). GU C 267 del 9.11.2007, pag. 40; rettifica nella GU C 83 del 2.4.2008, pag. 10 (Półtorak). GU C 265 del 7.11.2007, pag. 29; rettifica nella GU C 83 del 2.4.2008, pag. 10 (Trójniak).

ALLEGATO

Prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE destinati all'alimentazione umana:

Classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato

Czwórniak (STG)

Dwójniak (STG)

Półtorak (STG)

Trójniak (STG)

REGOLAMENTO (CE) N. 730/2008 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2008****recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carnalentejana (DOP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Carnalentejana», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54).

⁽³⁾ GU C 255 del 27.10.2007, pag. 58.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

PORTOGALLO

Carnalentejana (DOP)

REGOLAMENTO (CE) N. 731/2008 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2008****recante deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 per quanto riguarda la cauzione aggiuntiva esigibile per le importazioni di frumento tenero di qualità alta**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, prevede, per le importazioni di frumento tenero di qualità alta, la costituzione di una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾. Detta cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t è giustificata dalle differenze tra i dazi doganali all'importazione vigenti per le varie categorie di frumento tenero, a seconda che si tratti di frumento di qualità alta o di frumento di qualità media e bassa.

(2) Il regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ ha temporaneamente sospeso i dazi doganali all'importazione di taluni cereali per la campagna di commercializzazione 2008/2009, che termina il 30 giugno 2009, prevedendo tuttavia la possibilità di reintrodurre i dazi suddetti prima di tale data ove ciò sia giustificato dalle condizioni di mercato.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

⁽³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU L 166 del 27.6.2008, pag. 19.

(3) A causa della sospensione temporanea dei dazi doganali, che si applica alle importazioni effettuate sulla scorta dei titoli di importazione rilasciati a decorrere dal 1° luglio 2008 a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 608/2008, sono venute temporaneamente a mancare le particolari circostanze che giustificano l'istituzione di un sistema di cauzioni specifiche aggiuntive a quelle inerenti al titolo di importazione. In considerazione delle nuove condizioni applicabili all'importazione di frumento tenero dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 608/2008, la cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1249/96 non ha più ragione d'essere fino a quando non saranno ripristinati i dazi doganali all'importazione.

(4) Occorre pertanto derogare al regolamento (CE) n. 1249/96 e, per evitare che gli operatori siano tenuti a costituire la cauzione aggiuntiva, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data fissata per la sospensione dei dazi doganali, cioè dal 1° luglio 2008.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96, la cauzione aggiuntiva contemplata da detta disposizione non è richiesta durante il periodo di sospensione dei dazi doganali all'importazione di frumento tenero istituito dal regolamento (CE) n. 608/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/79/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2008

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'IPBC come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾ fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il 3-iodio-2-propinil-butilcarbammato (IPBC).
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, l'IPBC è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) La Danimarca è stata designata come Stato membro relatore e il 29 settembre 2006 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, il 22 febbraio

2008 i risultati dell'esame sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

- (5) Gli esami effettuati sembrano indicare che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti IPBC rispondono ai requisiti fissati all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È pertanto legittimo iscrivere l'IPBC nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti IPBC possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

- (6) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è necessario esigere che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, ai prodotti contenenti IPBC e utilizzati come preservanti del legno si applichino misure di riduzione del rischio volte a garantire una riduzione dei rischi ad un livello accettabile a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE e del relativo allegato VI. In particolare, occorre adottare misure adeguate per la difesa del suolo e dell'ambiente acquatico dopo l'applicazione dei prodotti, visto che nel corso della valutazione sono emersi rischi inaccettabili per tali matrici, ed è opportuno che i prodotti per uso industriale e/o professionale siano utilizzati con gli adeguati dispositivi di protezione qualora non sia possibile ridurre, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali.

- (7) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo IPBC, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

- (8) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

- (9) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti IPBC, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

La voce «n. 11» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all' articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'arti- colo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di pro- dotto	Disposizioni specifiche (*)
«11	IPBC	3-iodio-2-propinil- butilcarbammato N. CE: 259-627-5 N. CAS: 55406-53-6	980 g/kg	1° luglio 2010	30 giugno 2012	30 giugno 2020	8	<p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni.</p> <p>Alla luce delle ipotesi fatte durante la valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per uso industriale e/o professionale devono essere utilizzati con gli adeguati dispositivi di protezione personale, a meno che la domanda di autorizzazione non dimostri che è possibile ridurre ad un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali/professionali.</p> <p>Visti i rischi evidenziati per il suolo e l'ambiente acquatico, è necessario adottare misure adeguate di riduzione del rischio per la tutela di queste matrici. In particolare, le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione per uso industriale devono indicare che, subito dopo il trattamento, il legno trattato deve essere stoccato in un luogo riparato o su un ripiano duro e impermeabile per evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e far sì che le eventuali emissioni siano raccolte a fini di riutilizzo o smaltimento.»</p>

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

DIRETTIVA 2008/80/CE DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2008****recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio (K-HDO) come principio attivo nell'allegato I della direttiva****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2008 i risultati dell'esame sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾ fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l'1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio (K-HDO).

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, l'1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3) L'Austria è stata designata come Stato membro relatore e il 22 marzo 2006 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, il 22 febbraio

(5) Anche se la valutazione del rischio si è limitata ad applicazioni molto specifiche, gli esami effettuati sembrano indicare che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti 1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio (K-HDO) rispondono ai requisiti fissati all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È pertanto legittimo iscrivere il K-HDO nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti K-HDO possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(6) Non tutti gli utilizzi potenziali della sostanza sono stati esaminati a livello comunitario. È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai rischi per le matrici ambientali e le popolazioni che non sono state esaminate in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi svolta a livello comunitario e che, al momento del rilascio delle autorizzazioni per i prodotti, garantiscano che siano adottate misure opportune o imposte condizioni specifiche finalizzate a ridurre a livelli accettabili i rischi identificati.

(7) In particolare, visti i possibili rischi per l'ambiente e per i lavoratori, non è opportuno rilasciare autorizzazioni per i prodotti che devono essere utilizzati in sistemi diversi da sistemi industriali, interamente automatizzati e chiusi, a meno che la domanda di autorizzazione non dimostri che sia possibile ridurre i rischi ad un livello accettabile a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE e del relativo allegato VI.

(8) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che i prodotti contenenti 1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio siano utilizzati con adeguati dispositivi di protezione. A causa dei rischi rilevati per i bambini in tenera età, è inoltre opportuno che il K-HDO non sia utilizzato per il trattamento del legno che possa entrare direttamente in contatto diretto con i bambini in tenera età.

(9) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo K-HDO, nonché, in generale, al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag.57).

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

- (10) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.
- (11) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti 1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

La voce «n. 10» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«10	K-HDO	1-ossido di ciclo-esilidrossidiazene, sale di potassio N. CE: non disponibile N. CAS: 66603-10-9 (Questa voce comprende anche le forme idrate del K-HDO)	977 g/kg	1° luglio 2010	30 giugno 2012	30 giugno 2020	8	<p>Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) alla luce dei possibili rischi per l'ambiente e i lavoratori, i prodotti non devono essere utilizzati in sistemi diversi da sistemi industriali, interamente automatizzati e chiusi, a meno che la domanda di autorizzazione non dimostri che sia possibile ridurre i rischi ad un livello accettabile a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI;</p> <p>2) alla luce delle ipotesi fatte durante la valutazione del rischio, i prodotti devono essere utilizzati con gli opportuni dispositivi di protezione personale, a meno che la domanda di autorizzazione non dimostri che è possibile ridurre ad un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori;</p> <p>3) considerato il rischio rilevato per i bambini in tenera età, i prodotti non devono essere utilizzati per il trattamento di legno che possa entrare direttamente in contatto con i bambini in tenera età.»</p>

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA CORTE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223, sesto comma,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139, sesto comma,

considerando quanto segue:

- (1) gli articoli 225, paragrafi 2 e 3, del Trattato CE, nonché l'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del Trattato CEEA prevedono un procedimento di riesame da parte della Corte di giustizia delle decisioni del Tribunale di primo grado qualora quest'ultimo si pronunci in secondo grado ovvero su impugnazione avverso una decisione di una camera giurisdizionale o si pronunci su questioni pregiudiziali in materie specifiche determinate dallo Statuto;
- (2) le condizioni e i limiti del procedimento di riesame sono stati fissati agli articoli da 62 a 62 ter del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;
- (3) occorre precisare nel regolamento di procedura lo svolgimento del procedimento di riesame nonché talune modalità di tale procedimento.

Con l'approvazione del Consiglio data il 23 giugno 2008.

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), come modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del

10.10.2002, pag. 24, con rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107), il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), il 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51) e il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44), e il 15 gennaio 2008 (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 39) è modificato come segue:

1) Dopo l'articolo 123, è inserito il testo seguente:

«TITOLO QUARTO BIS

DEL RIESAME DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Articolo 123 ter

È istituita una sezione speciale al fine di decidere, alle condizioni fissate all'articolo 123 quinquies, se si debba riesaminare una decisione del Tribunale conformemente all'articolo 62 dello Statuto.

Tale sezione è composta dal presidente della Corte e da quattro dei presidenti di sezione di cinque giudici designati seguendo l'ordine stabilito all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 123 quater

Non appena fissata la data per la pronuncia di una decisione da emettere ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2 o 3, del Trattato CE, o dell'articolo 140 A, paragrafo 2 o 3, del Trattato CEEA, la cancelleria del Tribunale ne informa la cancelleria della Corte. Essa comunica a quest'ultima tale decisione sin dalla sua pronuncia.

Articolo 123 quinquies

La proposta del primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale viene trasmessa al presidente della Corte e, contemporaneamente, il cancelliere è informato di tale trasmissione. Qualora la decisione del Tribunale sia stata emessa ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 3, del Trattato CE, o dell'articolo 140 A, paragrafo 3, del Trattato CEEA, il cancelliere avvisa subito della proposta di riesame il Tribunale, il giudice nazionale, le parti in causa dinanzi a quest'ultimo nonché gli altri interessati di cui all'articolo. 62 bis, secondo comma, dello Statuto.

Sin dalla ricezione della proposta di riesame il presidente designa il giudice relatore tra i giudici della sezione prevista all'articolo 123 ter.

Tale sezione decide, su relazione del giudice relatore, se si debba riesaminare la decisione del Tribunale. Nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale vengono indicate le questioni oggetto del riesame.

Qualora la decisione del Tribunale sia stata emessa ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2, del Trattato CE, o dell'articolo 140 A, paragrafo 2, del Trattato CEEA, il Tribunale, le parti del procedimento dinanzi a quest'ultimo nonché gli altri interessati di cui all'art. 62 bis, secondo comma, dello Statuto sono subito avvisati dal cancelliere della decisione della Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.

Qualora la decisione del Tribunale sia stata emessa ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 3, del Trattato CE, o dell'articolo 140 A, paragrafo 3, del Trattato CEEA, il Tribunale e il giudice nazionale, le parti in causa dinanzi a quest'ultimo nonché gli altri interessati di cui all'articolo 62 bis, secondo comma, dello Statuto sono subito avvisati dal cancelliere della decisione della Corte di riesaminare o di non riesaminare la decisione del Tribunale. La decisione di riesaminare la decisione del Tribunale è oggetto di un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 123 sexies

La decisione di riesaminare una decisione del Tribunale è notificata alle parti e agli altri interessati di cui all'articolo 62 bis, secondo comma, dello Statuto. La notifica agli Stati membri e agli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri, nonché all'Autorità di vigilanza AELS, è accompagnata da una traduzione della decisione della Corte alle condizioni previste all'articolo 104, paragrafo 1, commi primo e secondo, del presente regolamento. La decisione della Corte viene inoltre comunicata al Tribunale e, qualora si tratti di una decisione emessa da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 3, del Trattato CE o dell'arti-

colo 140 A, paragrafo 3, del Trattato CEEA, al giudice nazionale interessato.

Entro il termine di un mese dalla notifica prevista al comma precedente, le parti e gli altri interessati ai quali la decisione della Corte sia stata notificata possono depositare memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame.

Sin dalla decisione di riesaminare una decisione del Tribunale, il primo avvocato generale attribuisce il riesame a un avvocato generale.

Dopo aver designato il giudice relatore, il presidente fissa la data in cui quest'ultimo presenta alla riunione generale della Corte una relazione preliminare. Tale relazione include le proposte del giudice relatore sull'adozione di eventuali misure preparatorie, sul collegio giudicante al quale occorre rinviare il riesame e sulla necessità di prevedere un'udienza dibattimentale, nonché sulle modalità della presa di posizione dell'avvocato generale. La Corte, sentito l'avvocato generale, decide sul seguito da dare alle proposte del giudice relatore.

Qualora la decisione del Tribunale oggetto di riesame sia stata emessa ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2, del Trattato CE, o dell'articolo 140 A, paragrafo 2, del Trattato CEEA, la Corte statuisce sulle spese.»

- 2) L'articolo 123 bis diviene l'articolo 123 septies e l'articolo 123 ter diviene l'articolo 123 octies.

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue indicate all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Lussemburgo, 8 luglio 2008.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame

(2008/621/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto l'articolo 64 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

secondo la procedura di cui all'articolo 245, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 160, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la richiesta della Corte del 4 febbraio 2008,

visto il parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008,

visto il parere della Commissione del 14 marzo 2008,

considerando che nel regolamento di procedura occorre precisare alcune modalità del procedimento di riesame di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e disciplinato, quanto ai suoi principi, dagli articoli da 62 a 62 *ter* del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e, in particolare, le modalità relative al regime linguistico applicabile a tale procedimento,

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7; rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1; rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24; rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107), il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), il 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51) e il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44), è modificato come segue:

dopo l'articolo 123, nel «Titolo quarto *bis*: del riesame delle decisioni del Tribunale di primo grado», è inserito un articolo 123 *bis*, formulato come segue:

«Articolo 123 bis

Qualora la Corte decida, conformemente all'articolo 62, secondo comma, dello statuto, di riesaminare una decisione del Tribunale di primo grado, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale che è oggetto del riesame, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, paragrafo 2, lettere b) e c), e dall'articolo 29, paragrafo 3, commi quarto e quinto, del presente regolamento.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2008
che abroga la decisione 2005/183/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia
(2008/622/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2005/183/CE del Consiglio, ⁽¹⁾, a seguito di una raccomandazione formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6 del trattato, è stato deciso che in Polonia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che il disavanzo pubblico ammontava al 4,1 % del PIL nel 2003, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era pari al 45,4 % del PIL, al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. Nella decisione del Consiglio si dichiarava che le cifre relative a disavanzo e debito dovevano essere riviste al rialzo, se i fondi pensione a capitalizzazione venivano esclusi dal settore pubblico a seguito della decisione di Eurostat sulla classificazione dei fondi pensione a capitalizzazione ⁽²⁾.

(2) Il 5 luglio 2004, a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ⁽³⁾, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha formulato una raccomandazione rivolta alla Polonia nella prospettiva di porre fine entro il 2007 alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica.

(3) Il 28 novembre 2006, a norma dell'articolo 104, paragrafo 8, il Consiglio ha deciso, su raccomandazione della Commissione, che le iniziative fino ad allora adottate

dalle autorità polacche erano inadeguate ⁽⁴⁾. Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha formulato, su raccomandazione della Commissione, una nuova raccomandazione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, che confermava la scadenza del 2007 per la correzione. La raccomandazione è stata resa pubblica.

(4) A norma dell'articolo 104, paragrafo 12 del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(5) Conformemente al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato, la Commissione fornisce i dati per l'attuazione della procedura. Nel quadro dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano i dati sul disavanzo e sul debito pubblico e le altre variabili correlate due volte l'anno, vale a dire anteriormente al 1° aprile e al 1° ottobre, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ⁽⁵⁾.

(6) Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 8 *octies*, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3605/93 successivamente alla notifica effettuata dalla Polonia anteriormente al 1° aprile 2008, e delle previsioni di primavera 2008 dei servizi della Commissione, si possono trarre le seguenti conclusioni:

— il disavanzo delle pubbliche amministrazioni è stato ridotto dal 3,8 % del PIL nel 2006 al 2,0 % del PIL nel 2007, ovvero al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL. Queste cifre vanno raffrontate con l'obiettivo del 3,4 % del PIL fissato nell'aggiornamento (novembre 2006) del programma di convergenza;

⁽¹⁾ GU L 62 del 9.3.2005, pag. 18.

⁽²⁾ Comunicati stampa di Eurostat n. 30/2004 del 2 marzo 2004 e n. 117/2004 del 23 settembre 2004.

⁽³⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 414 del 30.12.2006, pag. 81.

⁽⁵⁾ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).

— al risultato del disavanzo nel 2007, decisamente migliore rispetto all'obiettivo, ha contribuito una crescita del PIL reale ben al di sopra delle previsioni del programma di convergenza del novembre 2006. Per quanto riguarda poi il PIL, lo Stato ha speso meno per i trasferimenti sociali (per mancanza di indicizzazione nel 2007), le sovvenzioni, gli investimenti e le retribuzioni dei dipendenti. Globalmente la spesa totale è stata di 1,5 punti percentuali inferiore alle previsioni del programma di convergenza del novembre 2006. Il miglioramento del saldo strutturale (vale a dire il saldo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee) è stimato a 1½ punti percentuali del PIL nel 2007;

— con una crescita del PIL inferiore rispetto al 2007, in base alle previsioni della primavera 2008 il disavanzo dovrebbe aumentare nel 2008 per raggiungere il 2,5 % del PIL, restando tuttavia al di sotto del valore di riferimento, grazie principalmente a tagli dei contributi sociali e all'alleggerimento dell'imposta sul reddito per le famiglie, nonché ad un aumento dei trasferimenti sociali e degli investimenti. Questa cifra corrisponde precisamente all'obiettivo ufficiale del disavanzo fissato nell'aggiornamento del marzo 2008 del programma di convergenza. Per il 2009, a politiche invariate, le previsioni di primavera ipotizzano, a grandi linee, una stabilizzazione. Ciò indica che il disavanzo è stato riportato al di sotto della soglia del 3 % del PIL in modo credibile e duraturo;

— tuttavia, secondo le proiezioni il saldo strutturale dovrebbe deteriorarsi leggermente di ¼ di punto percentuale del PIL nel 2008 e, sempre ipotizzando una conferma delle politiche esistenti in materia, migliorare di circa ⅓ punti percentuali nel 2009. Si tratta di un'evoluzione che deve essere valutata alla luce della necessità di progredire verso l'obiettivo di bilancio a medio termine (OMT), che nel caso della Polonia è un disavanzo strutturale pari all'1 % del PIL;

— il debito pubblico è diminuito, passando dal 47,6 % del PIL nel 2006 al 45,2 % nel 2007. Secondo le previsioni della primavera 2008 dei servizi della Commissione, il rapporto debito/PIL dovrebbe restare ben al di sotto della soglia del 60 % del PIL e scendere a circa il 44 % del PIL entro la fine del 2009.

- (7) Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Polonia sia stato corretto e che la decisione 2005/183/CE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione generale risulta che il disavanzo eccessivo è stato corretto in Polonia.

Articolo 2

È pertanto abrogata la decisione 2005/183/CE.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

concernente un contributo finanziario della Comunità a favore di interventi d'urgenza per combattere la malattia di Newcastle in Estonia nel 2007

[notificata con il numero C(2008) 3723]

(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

(2008/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, inclusi interventi d'urgenza. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione suddetta, gli Stati membri beneficeranno di un contributo finanziario volto a finanziare i costi di alcune misure al fine di eradicare la malattia di Newcastle.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE fissano le norme sulle quote delle spese sostenute dagli Stati membri coperte dal contributo finanziario della Comunità.
- (3) Il versamento del contributo finanziario comunitario a favore di interventi d'urgenza volti all'eradicazione della malattia di Newcastle è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) Nel 2007 si sono manifestati in Estonia alcuni focolai della malattia di Newcastle. L'insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, l'Estonia ha adottato misure volte a combattere tali focolai.

(5) L'Estonia ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6) In data 6 ottobre 2007 l'Estonia ha presentato una stima dei costi sostenuti per l'adozione di misure volte ad eradicare la malattia di Newcastle.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità a favore dell'Estonia

L'Estonia può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità volto a finanziare i costi sostenuti nel 2007 da tale Stato membro per l'adozione di misure al fine di combattere la malattia di Newcastle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.